REGOLAMENTO (CEE) N. 463/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2268/84 per quanto concerne la concessione di un aiuto al burro oggetto di contratto di ammasso privato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte possono dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 dispone che per il burro dell'ammasso privato possono essere adottate misure particolari, se tale burro non può essere smerciato a condizioni normali; che è opportuno concedere un aiuto per detto burro, al fine di portare il relativo prezzo a un livello paragonabile a quello del burro dell'ammasso pubblico destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3457/84 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 fissa disposizioni per l'esportazione di burro dell'ammasso pubblico; che è opportuno inserire in questo regolamento disposizioni che consentano di concedere un aiuto al burro dell'ammasso privato destinato all' esportazione nei paesi terzi, purché tale burro costituisca ancora oggetto di un contratto d'ammasso privato; che è inoltre opportuno sopprimere in tale regolamento le limitazioni d'imballaggio dei prodotti esportati, al fine di migliorare le possibilità di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2268/84 è modificato come appresso:

1. È inserito il seguente articolo 8 bis:

« *Articolo 8 bis*

1. Per il burro che è oggetto di un contratto d'ammasso conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 985/68 alla data della domanda di cui al paragrafo 2, è concesso un aiuto di 27,50 ECU/100 kg, purché il burro sia esportato in paesi terzi.

2. Per ottenere l'aiuto di cui al paragrafo 1, il titolare del contratto d'ammasso presenta una domanda di ritiro all'organismo d'intervento con cui ha concluso il contratto, indicando i quantitativi di burro che intende ritirare dall'ammasso, nonché la data prevista per tale ritiro. L'organismo d'intervento rilascia, entro il più breve termine, una ricevuta che consente il ritiro, eventualmente parziale, in virtù del presente regolamento.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è versato dopo l'uscita dall'ammasso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/69, purché l'interessato abbia costituito una cauzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76. L'importo della cauzione è pari all'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, maggiorato di 5 ECU/100 kg.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), e 3, nonché degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, paragrafo 1, e degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano, mutatis mutandis, a decorrere dalla data di uscita dall'ammasso di cui al paragrafo 3.

Le indicazioni speciali che devono figurare nelle caselle 104 e 106 della copia di controllo sono quelle contemplate dall'allegato, parte I, punto 13 e parte II, punto 25 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

5. L'espletamento delle formalità d'esportazione deve avvenire entro il termine, calcolato dalla data di uscita dall'ammasso di cui al paragrafo 3:

— di un mese, se si tratta di esportazione di burro;

— di quattro mesi, se si tratta di esportazione di butteroil.

6. Per il burro dell'ammasso privato per il quale è stato versato l'aiuto di cui al paragrafo 1, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 5 (per quanto riguarda le diciture che figurano sull'imballaggio), 6 bis, paragrafi da 1 a 5, e degli articoli 7, 8 e 10.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.

7. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di aiuto non sono trasmissibili.

8. La domanda di aiuto non può essere ritirata ».

2. Il paragrafo 5 dell'articolo 6 bis è sostituito dal paragrafo seguente :

« 5. Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi sui quali è impressa in caratteri chiaramenti leggibili la dicitura "butteroil — regolamento (CEE) n. 2268/84" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente